



FAI - CISL
Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06/845691
Fax 06/8840652



FLAI - CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06/585611
Fax 06/58561334



UILA - UIL
Via Savoia, 80
00198 Roma
Tel. 06/85301610
Fax 6/85303253

Roma, 1° Giugno 2011

Alle Segreterie Regionali e Territoriali
FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL
Alle R.S.U.
Interessate al Gruppo NESTLE'

LORO SEDI

Lunedì 30 maggio u.s., si è svolta la quinta sessione di trattative per il rinnovo del contratto Integrativo di Gruppo.

Sono state affrontate e definite le problematiche dello Sviluppo Professionale e dell'Occupazione oltre ad una puntuale rilettura e sistemazione di tutti i testi inerenti alle materie già trattate.

Rimane ancora da approfondire il Salario ad Obiettivi per avvicinare le posizioni, oltre a chiarire alcuni punti riguardanti i viaggiatori e piazzisti e gli impiegati.

Stante la comunicazione della NESTLE' di un nuovo progetto industriale nel settore zootecnico che coinvolge le sedi di Udine e Portogruaro si è convenuto di convocare un incontro specifico dopo la stipula del Contratto Integrativo.

Per il Telelavoro è stato sottoscritto l'Accordo, in allegato, che prevede la continuazione della sperimentazione oltre all'inserimento di alcuni miglioramenti così come emersi dall'apposita commissione bilaterale.

Infine è stato sottoscritto anche l'Accordo, che si allega, per beneficiare degli sgravi fiscali previsti in particolare per il salario ad obiettivi.

FAI-CISL
G. Galbusera

FLAI-CGIL
M. Macchiesi

UILA-UIL
P. Pellegrini- M. Laurenza

Addì, 30 maggio 2011 in Milano

tra

Nestlé Italiana S.p.A. - anche in rappresentanza di Spacci Nestlé S.r.l. - in persona di: Gianluigi Toia, Stefania Filios, Ciro Mazzagatti, Enrico Morrone, Elena Nizzero, Mirko Pisano, Maria Teresa Sangineti, Mirko Vaira, Domenico Versolato e Stefano Zani

e

il Coordinamento Nazionale delle RSU, assistito dalle Segreterie Nazionali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, rappresentate rispettivamente da Giorgio Galbusera, Mauro Macchiesi e Giancarlo Pelucchi, Pietro Pellegrini e Maria Laurenza

Premesso che

- l'art. 1, comma 47, della L. n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, ha dettato, per il periodo di imposta 2011, nuove disposizioni in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività;
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti al riguardo;
- in data 11 marzo 2011 Assolombarda ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL di Milano un Accordo con il quale, per l'anno 2011, sono state recepite le disposizioni di tutti i C.C.N.L. applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Milano per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tale Accordo consente alle imprese di applicare l'imposta sostitutiva del 10% a tali istituti, così come disciplinati nel C.C.N.L. applicato in azienda, anche con riferimento ai dipendenti occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Milano

si conviene

che agli importi erogati ai lavoratori dipendenti in relazione ai seguenti istituti:

- lavoro straordinario e relative maggiorazioni (di cui all'art. 31, Capitolo VII del C.C.N.L. Industria Alimentare ¹);
- lavoro supplementare e lavoro prestato in attuazione della disciplina concernente le clausole flessibili e elastiche (di cui all'art. 20, Capitolo IV del C.C.N.L. Industria Alimentare);
- retribuzione aggiuntiva per giornate di festività lavorate (di cui all'art. 34, Capitolo VII del C.C.N.L. Industria Alimentare);
- lavoro notturno e relative maggiorazioni (di cui all'art. 31, Capitolo VII del CCNL Industria alimentare);
- maggiorazioni per lavoro festivo (di cui all'art. 31, Capitolo VII del CCNL Industria alimentare);
- maggiorazione ex art. 32 del C.C.N.L. Industria Alimentare per gli addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio per la consumazione del pasto;
- maggiorazioni per applicazione dell'"orario plurisettimanale" (di cui all'art. 30, Flessibilità degli orari, Capitolo VII del CCNL Industria Alimentare);

¹ Si precisa che la numerazione degli articoli citati potrebbe subire variazioni in relazione alla nuova stesura del C.C.N.L. Industria Alimentare, a seguito dell'accordo di rinnovo del 22 settembre 2009.



l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà, con efficacia dall'11 marzo 2011, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.

Le Parti confermano inoltre che – a far data dalla relativa decorrenza, se successiva al 31 dicembre 2010, ovvero con efficacia dal 1° gennaio 2011, se di decorrenza anteriore – sarà applicata dall'Azienda l'imposta sostitutiva del 10% anche con riferimento a tutte le erogazioni previste da specifici accordi collettivi aziendali e connesse ad incrementi di produttività aziendale, di qualità delle produzioni, di competitività, di redditività, di innovazione e di efficienza organizzativa. In via esplicitativa e non esaustiva, si fa riferimento agli accordi aziendali relativi al premio per obiettivi (di cui all' art. 55, Capitolo IX del C.C.N.L. Industria Alimentare); agli accordi aziendali relativi ad istituti quali indennità di disagio, indennità e trattamenti di reperibilità e chiamata, altri premi collettivi; accordi aziendali relativi alla regolamentazione di contratti part-time flessibili; altri accordi aziendali che prevedono la corresponsione di maggiorazioni e/o gettoni a fronte di forme di flessibilità di regime di orario finalizzate al miglioramento dell'efficienza organizzativa.


Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.


NESTLÉ ITALIANA S.p.A.




FAI-CISL




FLAI-CGIL



UILA-UIL



COORDINAMENTO
NAZIONALE R.S.U.





ASSOLOMBARDA

Addì, 30 Maggio 2011 in Milano presso la sede di Assolombarda

tra

la Nestlé Italiana S.p.A. e Nestlé Spacci srl, rappresentate da: Gianluigi Toia, Ciro Mazzagatti, Stefania Filios, Raffaella Vallero, Erika Boezio Enrico Morrone, Elena Nizzero, Gianluca Pancini, Mirko Pisano, Giorgia Redaelli, Maria Teresa Sangineti, Simona Schwertner, Mirko Vaira, Domenico Versolato, e Stefano Zani, assistite da Assolombarda, in persona di Alessandro Glisenti

e

il Coordinamento Nazionale delle RSU assistito dalle Segreterie Nazionali di FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL, rappresentate rispettivamente da Giorgio Galbusera, Mauro Macchiesi e Giancarlo Pelucchi, Pietro Pellegrini e Maria Laurenza e dalle rispettive segreterie provinciali FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL.

premesse che:

- Il 16 luglio 2010 le Parti hanno siglato un accordo per un "Progetto Sperimentale di Telelavoro" della durata di un anno;
- le Parti ritengono che il Telelavoro costituisca una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che permette di perseguire un maggior equilibrio tra vita privata e attività professionale, permettendo di modulare in maniera efficace il rapporto tra i tempi dedicati al lavoro e quelli dedicati alla vita privata;

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. la vigenza dell'Accordo 16 luglio 2010 viene prorogata sino al 31 dicembre 2011, con le seguenti modifiche della disciplina ivi definita:

- ✓ al paragrafo "**5. Condizioni di priorità**", il punto:
 - *necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni;*
è sostituito dal seguente:
 - **necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;**
- ✓ al paragrafo "**8. Strumenti di lavoro**", al punto:
 - *un personal computer portatile con scheda modem collegato con il sistema informativo aziendale;*
viene aggiunta la seguente frase:
 - **Nel caso in cui il telelavoro venga svolto come modalità lavorativa prevalente in termini di tempo e quindi con l'impiego prolungato del computer portatile, lo stesso sarà equipaggiato di tastiera, mouse e schermo esterni.**

Nestlé_Telelavoro per proroga-110530



ASSOLOMBARDA

- ✓ sempre al paragrafo “8. Strumenti di lavoro”, il punto:
- *un telefono cellulare il cui uso privato dovrà essere autorizzato preventivamente dall’Azienda in conformità con la Policy Aziendale.*

è sostituito dal seguente:

- **un “IP Communicator - tecnologia VOIP” che permette la veloce reperibilità della persona, in quanto emula il telefono fisso aziendale sul personal computer portatile del telelavoratore.**

2. Trascorso il tempo previsto per l’installazione della ADSL aziendale, il lavoratore sarà autorizzato, previa verifica da parte della Funzione IS/IT della sussistenza dei necessari requisiti di tutela dei dati aziendali, all’utilizzo in via temporanea della ADSL privata, in attesa dell’installazione di quella aziendale.

Eventuali problematiche sulla linea ADSL privata (guasti, malfunzionamenti, ecc..), non saranno oggetto di assistenza tecnica da parte delle strutture aziendali ma determineranno l’immediato rientro del lavoratore nella sede di appartenenza.

3. In base alle evidenze emerse dalla prima fase di sperimentazione, così come verificate dalla Commissione Telelavoro, le Parti hanno, altresì, definito di avviare la sperimentazione di una ulteriore forma di lavoro a distanza, denominata “**Lavoro Agile**”.

Destinato, anch’esso, a collocarsi nell’ambito delle iniziative per la positiva conciliazione delle esigenze professionali con quelle personali, il *Lavoro Agile* potrà essere adottato in via sperimentale per attività che - previo accordo con il proprio responsabile - possano essere svolte a distanza attraverso supporti informatici, ma che, a differenza del Telelavoro:

- ✓ non riguardino attività transazionali che richiedono un collegamento continuativo “on line” con l’Azienda;
- ✓ non debbano essere necessariamente svolte da una postazione fissa e predeterminata;
- ✓ non vengano svolte stabilmente a distanza, ma in modo non continuativo, sporadico, ovvero limitato ad un breve periodo di tempo.

4. Resta confermata la vigenza della Commissione Telelavoro per tutto il periodo di proroga con le stesse prerogative descritte nell’Accordo del 16 luglio 2010, estendendo l’attività di monitoraggio alla sperimentazione del Lavoro Agile, per il quale, a differenza del Telelavoro, si prevede la chiusura della sperimentazione entro giugno 2012.

5. Le Parti torneranno ad incontrarsi entro il 31 gennaio 2012 per definire le modalità di adozione in via definitiva del Telelavoro ed entro il 31 luglio 2012 per la definizione della disciplina normativa del Lavoro Agile.

Nestlé_Telelavoro per proroga-110530



ASSOLOMBARDA

Letto, confermato e sottoscritto

NESTLÉ SpA

[Handwritten signatures]
Assolombarda

Coordinamento Nazionale RSU

FAI CISL
FLACCGIL
[Handwritten signatures]

UILA-UIL
[Handwritten signatures]